

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria MISTRETTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **25929** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro TIDU Daniela, nata ad Iglesias (SU) il 29.11.1974 (TDIDNL74S69E281R);

Uditi, nella pubblica Udienza del 13 dicembre 2023, con l'assistenza in qualità di Segretario della D.ssa Barbara BORGHERO, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI ed il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale D.ssa Valeria MOTZO, non rappresentata la convenuta;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

In data 29.06.2017 è pervenuta all'Ufficio Requirente, ai sensi dell'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del C.P.P., copia della richiesta di rinvio a giudizio formulata il 24.03.2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari con riguardo al procedimento

penale nr. 649/13 Mod. 21, che ha visto coinvolti a vario titolo diversi dipendenti della società Interventi Geo Ambientali S.p.A. (di seguito IGEA S.p.A.), struttura “in house” della Regione Sardegna e dalla stessa totalmente partecipata, e del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Dalla predetta richiesta di rinvio a giudizio è emersa una situazione di diffusa e preoccupante illegalità che, per quanto di interesse della Procura Regionale attrice, rileva, a seconda delle singole ed autonome posizioni personali, ai fini del danno all'erario per fatti di peculato, di cui all'articolo 314 del C.P., e di truffa conseguente ad ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, a mente degli articoli 640, commi 1 e 2, del C.P. e 55 quinquies, comma 1, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, nonché per l'eventuale danno all'immagine arrecato all'Ente di appartenenza.

Con Decreto nr. 181/2021 il Pubblico Ministero contabile ha delegato alla Guardia di Finanza, Nucleo PEF di Cagliari, lo svolgimento di mirati approfondimenti istruttori al fine di ricostruire le condotte delittuose come accertate nell'ambito delle indagini penali, nonché il pregiudizio arrecato ad IGEA S.p.A. ed al Parco Geominerario in relazione al valore dei beni oggetto di indebita appropriazione ed all'ammontare degli emolumenti indebitamente percepiti; i militari del Corpo rassegnavano gli esiti delle investigazioni compiute con la segnalazione di danno nr. 32281 del 24.02.2022. Ulteriore delega per l'acquisizione di notizie aggiornate sullo stato del procedimento penale pendente a carico della nominata TIDU, è stata evasa con nota nr. 67993 del 22.04.2022.

In data 09.03.2022 veniva notificato alla convenuta un atto di costituzione in mora.

Dall'esame della documentazione probatoria reperita dalla Guardia di Finanza, anche in sede di supplemento istruttorio espressamente richiesto dalla Procura Regionale, è stato acclarato, alla luce delle risultanze investigative derivanti dalle indagini esperite dall'Arma dei Carabinieri, che la menzionata lavoratrice, all'epoca dei fatti dipendente del Parco Geominerario in forza di un contratto di somministrazione stipulato con la società GI.GROUP S.p.A., Agenzia per il Lavoro, nonché collaboratrice con contratto co.co.pro. della società IGEA S.p.A. con mansioni amministrative, nel corso dell'anno 2013 ha utilizzato indebitamente autovetture ed utenze telefoniche di servizio per fini privati oltre ad avere in diverse occasioni attestato falsamente la propria presenza sul luogo di lavoro, conseguendo pertanto un'indebita retribuzione pari alle ore di assenza ingiustificata, come analiticamente illustrato nell'atto di citazione.

Secondo l'ipotesi accusatoria propugnata dall'Ufficio Requirente, il danno patrimoniale cagionato dalla predetta TIDU al Parco Geominerario con le descritte condotte illecite, calcolato in funzione dei criteri puntualmente delineati nel libello introduttivo, ammonta complessivamente ad Euro 725,92, di cui Euro 25,37 per l'uso indebito delle autovetture aziendali, Euro 395,15 per l'utilizzo non consentito delle utenze telefoniche di servizio ed Euro 305,40 a fronte della falsa attestazione della presenza in attività lavorativa.

I fatti di assenteismo posti in essere dalla citata dipendente hanno comportato secondo parte pubblica, oltre al nocumento patrimoniale di cui sopra, anche un danno all'immagine patito dall'Amministrazione di appartenenza.

Per quanto concerne lo stato del procedimento penale in rassegna, da cui è

scaturita l'azione risarcitoria intrapresa dal Pubblico Ministero contabile, giova rilevare che per i fatti di assenteismo il Tribunale di Cagliari ha già emesso la Sentenza nr. 3156 del 17.11.2022 con cui è stato dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, diversamente dalla fattispecie di peculato per la quale il processo è ancora in corso.

Ravvisata l'esistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico della convenuta, per il danno patrimoniale e quello all'immagine cagionati con la propria condotta illecita, a titolo di dolo, al Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, quest'ultima voce di nocumento a mente dell'articolo 55 quinquies del menzionato Decreto Legislativo, liquidati il primo nella citata somma di Euro 725,92, mentre il secondo per l'importo determinato in via equitativa di Euro 1.000,00, tenendo conto del canone riveniente dal parametro legale fissato dalla Legge nr. 190 del 2012, integrato con ulteriori elementi di valutazione specificamente indicati nella citazione, la Procura Regionale ha notificato alla stessa in data 24.10.2022 l'invito a dedurre previsto dall'articolo 67 del Codice della giustizia contabile.

La convenuta non ha presentato deduzioni scritte e non ha chiesto l'audizione personale.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 05.04.2023, con cui veniva contestato alla predetta TIDU l'importo complessivo di Euro 1.725,92, con riferimento alle due poste di nocumento arretrate dalla medesima con la sua condotta antiggiuridica al Parco Geominerario, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

La convenuta non si è costituita in giudizio.

Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell'ambito dell'odierna Udienza, la rappresentante della Procura Regionale, da un lato, ha evidenziato che la notifica dell'atto di citazione si è ritualmente perfezionata, chiedendo pertanto la dichiarazione di contumacia della convenuta, dall'altro, ha richiamato il libello introduttivo e le sue conclusioni.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione e la mancata costituzione in giudizio della convenuta, ne dichiara la contumacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, del C.P.C. (ex multis, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 408 del 2013, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenze nr. 200 del 2013 e nr. 427 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 126 del 2013), e dell'articolo 93 del Codice della giustizia contabile, in relazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 24, della Legge nr. 69 del 2009.

Ciò premesso, la domanda risarcitoria è fondata e merita integrale accoglimento.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda, in sostanza, il danno patrimoniale e quello all'immagine che sarebbero stati cagionati dalla convenuta al predetto Ente pubblico, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in diretta connessione, per un verso, con l'indebito utilizzo di autovetture ed utenze di servizio, per altro verso, con le false attestazioni della presenza sul luogo di lavoro.

In merito al contenuto della contestazione formulata a carico della suddetta TIDU, questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione, circa la sussistenza dei fatti illeciti dai quali parte pubblica ha preso le mosse per contestare il danno patrimoniale e quello all'immagine. In tale ottica, preme sottolineare che gli elementi costitutivi della responsabilità della convenuta derivano in modo univoco ed inoppugnabile dalle molteplici e concordanti fonti di prova, con particolare riferimento alle lampanti ed evidenti risultanze investigative rivenienti dalle capillari indagini effettuate dai militari del Comando Compagnia Carabinieri di Iglesias, tra cui le attività di "osservazione, controllo e pedinamento", acquisite nel corso del procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Cagliari, nr. 649/13 Mod. 21, che sono state puntualmente richiamate dalla Procura Regionale nell'atto introduttivo a sostegno della pretesa risarcitoria, ed alle quali la Sezione formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015); in definitiva, i predetti accertamenti hanno consentito di appurare che la convenuta ha posto in essere nel corso del 2013 plurime e gravissime condotte illecite, consistenti nell'utilizzo di autovetture ed utenze telefoniche dell'Amministrazione per fini privati, nonché nella falsa attestazione della presenza in servizio.

Del resto, merita sottolineare, con riferimento all'atteggiamento processuale assolutamente inerte manifestato dalla convenuta, la quale non si è costituita in giudizio, che la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di legittimità, alla quale questa Sezione intende prestare completa

adesione (ex multis Corte di Cassazione, III Sezione Civile, Sentenza nr. 7074 del 2006), ha più volte affermato il principio secondo cui l'articolo 167, comma 1, del Codice di Procedura Civile, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, costruisce la non contestazione non già come una scelta neutra ed indifferente, bensì come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Collegio giudicante. Quest'ultimo, infatti, alla luce della menzionata giurisprudenza, dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che il contegno passivo della parte, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti; la mancata contestazione, pertanto, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo che disciplina il rito, rappresenta, in positivo e di per sé, senza la necessità di ulteriori dimostrazioni, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché lo stesso si configura come non controverso (ex multis Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nnrr. 106 del 2011, 156 del 2012 e 66 del 2018, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 186 del 2022). D'altro canto, diversamente opinando, la posizione del contumace risulterebbe paradossalmente garantita in modo più intenso rispetto a quella del convenuto che decida diligentemente di costituirsi in giudizio allo scopo di rappresentare le proprie ragioni, mediante l'esercizio in concreto del fondamentale diritto alla difesa, in quanto quest'ultimo rimane comunque assoggettato alla rigida regola contemplata dal novellato articolo

115 del C.P.C., come sostituito dalla Legge nr. 69 del 2009, secondo la quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione, tra l'altro, "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita", creando pertanto un palese iato tra le due figure processuali che appare difficilmente compatibile con i principi di coerenza interna del sistema, di uguaglianza e di ragionevolezza.

Muovendo dai fatti illeciti riportati nell'atto di citazione, realizzati indubbiamente con dolo dalla convenuta, in relazione ai quali sussiste pacificamente il nesso eziologico rispetto alle voci di danno addebitate, occorre individuare il referente normativo che disciplina la fattispecie in esame, tenendo conto che i descritti episodi di assenteismo si collocano temporalmente nel corso dell'anno 2013; in tale prospettiva, viene in rilievo l'articolo 55 quinquies del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 69 del Decreto Legislativo nr. 150 del 2009. Il comma 2 del suddetto articolo 55 quinquies (False attestazioni o certificazioni) stabilisce che nei casi di cui al comma 1, il quale prevede, tra l'altro, l'ipotesi della falsa attestazione della presenza in servizio da parte del lavoratore dipendente di una Pubblica Amministrazione, quest'ultimo, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, "è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione, nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine". La radice esegetica della norma in rassegna depone per una specifica e chiara "ratio" del legislatore che mira a sanzionare in modo alquanto rigoroso condotte illecite e fraudolente che minano dall'interno la funzionalità, la produttività e l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni, gettando nello stesso tempo discredito e sfiducia sulle

stesse sul versante interno ed esterno; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, l'articolo 55 quinquies, comma 2, fermo restando il danno patrimoniale corrispondente alle somme indebitamente percepite a titolo di retribuzione, individua anche una fattispecie tipizzata di danno all'immagine, che ricorre nell' "an" ogni qual volta siano comunque accertati i comportamenti illeciti descritti nel comma 1, tra i quali figura il caso delle false attestazioni della presenza in servizio.

Ciò detto, risulta acclarata la sussistenza del danno patrimoniale, articolato nelle tre poste rivendicate dall'Ufficio Requirente, concernenti l'indebito uso delle autovetture e delle utenze di servizio, nonché la retribuzione non dovuta a fronte della condotta di assenteismo, nel senso che la convenuta TIDU è tenuta a risarcire all'Amministrazione l'importo di Euro 725,92, secondo i calcoli operati dal Pubblico Ministero contabile in funzione degli elementi di valutazione offerti dai militari della Guardia di Finanza nella segnalazione di danno, assolutamente condivisibili e precisi.

Anche la seconda posta di pregiudizio, quello all'immagine dell'Ente pubblico in rassegna, ricorre certamente nell' "an" in funzione della piana attività ermeneutica inerente alla suddetta disposizione dell'articolo 55 quinquies, comma 2, del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, in presenza di una fattispecie tipizzata di nocumento delineata in maniera esplicita dallo stesso legislatore, al fine di contrastare efficacemente il fenomeno preoccupante dell'assenteismo, nelle sue proteiformi manifestazioni, sui luoghi di lavoro.

Ma anche volendosi affrancare dal descritto automatismo, questi Giudici ravvisano tutti i presupposti per ritenere integrata la figura del pregiudizio alla

reputazione del citato Parco Geominerario in conseguenza delle condotte illecite realizzate dalla convenuta, alla luce degli elementi convergenti ed univoci che sono emersi a carico della medesima durante le indagini penali.

Relativamente all'aspetto dell' "an" di una grave lesione all'immagine ed al prestigio dell'Ente in parola, la Sezione condivide pienamente, infatti, le argomentazioni dedotte dalla Procura Regionale, che si è appellata ai noti criteri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte dei Conti, ponendo l'accento sulla condotta assolutamente censurabile e fraudolenta della suddetta dipendente, che è venuta meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali; sul presupposto che il danno all'immagine appartiene, alla luce dell'approdo della Decisione delle Sezioni Riunite nr. 10/QM/2003, alla categoria concettuale del danno evento, con il corollario che, ove comprovato, ottiene protezione automatica dall'ordinamento, di per sé, a prescindere dalle spese sostenute dall'Ente danneggiato, e comunque, anche se siffatto danno esistenziale venisse configurato quale danno conseguenza, la sussistenza degli effetti pregiudizievoli sull'Amministrazione può essere dimostrata, in base all'attuale orientamento della Suprema Corte (Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza nr. 6572 del 2006, Cassazione, III Sezione Civile, Sentenza nr. 13546 del 2006), a mezzo di presunzioni, appare chiaro al Collegio che nella fattispecie in esame, che vede coinvolta una lavoratrice con mansioni amministrative in seno al Parco Geominerario, ovvero nell'ambito di una struttura pubblica di notevole visibilità sul territorio, anche sotto il profilo storico ed ambientale, la cui immagine non soltanto esterna ma anche interna dovrebbe apparire particolarmente trasparente, imparziale, rigorosa, sana e

cristallina in funzione dei compiti istituzionali demandati alla medesima dall'ordinamento giuridico, a beneficio dell'intera collettività dei cittadini residenti nella zona di riferimento, la condotta illecita della nominata TIDU ha certamente causato un'aggressione ed una menomazione diretta del suddetto interesse dell'Amministrazione, fonte di danno risarcibile secondo un rapporto di assoluta ed esclusiva necessarietà. Giova rimarcare, inoltre, che i comportamenti palesemente antiggiuridici perpetrati dalla prefata dipendente hanno avuto anche un considerevole ed elevatissimo clamore attraverso la pubblicazione di numerosi e dettagliati articoli di stampa, nei quali sono stati tratteggiati puntualmente i fatti illeciti e l'identità della convenuta.

Per quanto concerne, infine, la delibazione afferente alla quantificazione del predetto danno all'immagine, la Sezione reputa completamente persuasive e convincenti le conclusioni cui è pervenuta la Procura Regionale, che ha contestato nell'atto di citazione la somma di Euro 1.000,00, in funzione dell'applicazione di molteplici criteri tra loro complementari.

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna al pagamento in favore del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, a titolo di dolo, TIDU Daniela per l'importo di Euro 1.725,92, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella data del 30.10.2013 (in cui sono cessate le condotte illecite), sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza della convenuta e vanno

liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

al pagamento in favore del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, a titolo di dolo, TIDU Daniela per l'importo di Euro 1.725,92, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 255,42, seguono la soccombenza della convenuta e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 09/02/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)